

ed agli Istituti di impiegare denaro che diversamente non potrebbero impiegare. Lo scopo delle tratte a scoperto è identico, sia che il credito venga accordato prima o al momento di pagare lo *chèque*.

Ecco lo scopo della sua circolare. Esentare le tratte corrispondenti a crediti conclusi prima, colpire quelle che si riferiscono a crediti che si accordano al momento della presentazione dello *chèque*; ed io mi permetto di dire che in questa circolare, ispirata ad un sentimento largo e benevolo verso il commercio, io vedo l'opera del ministro intelligente, mentre nella distinzione fatta, per la quale si distingue il credito preesistente da quello creato al momento dello *chèque*, vedo un criterio talmente contrario a tutti gli usi bancari e commerciali, che non so spiegarli come sia stato adottato dalla stessa autorità che invece nell'altra disposizione è stata tanto larga e così buona interprete dei bisogni del commercio.

**Presidente.** Onorevole Farina, la prego di limitare il suo dire.

**Farina Emilio.** Sarò brevissimo.

Questa disposizione praticamente darà luogo a due conseguenze: o limiterà il numero degli affari, perchè è impossibile che un commerciante in Italia, per pochi giorni, si sottoponga a pagare la tassa della cambiale, ed impedirà molte operazioni commerciali con danno dei commercianti e delle Banche popolari; oppure darà luogo a quelle piccole frodi, tanto facili a commettersi da chi vuole frodare una legge così difficile ad applicarsi; perchè io voglio sapere come si farà, in ogni caso speciale, ad andare a vedere se il credito è stato aperto cinque minuti prima o cinque minuti dopo il momento in cui si è presentato l'assegno.

Pertanto io mi auguro che l'onorevole ministro vorrà studiare la seconda parte della sua circolare, per vedere di metterla in armonia con i sani concetti che ne hanno ispirato la prima.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

**Schiratti.** A me duole di dovere intrattenere per la quarta volta la Camera su questa questione degli assegni bancari; ma per gli Istituti di credito, specialmente per le casse di risparmio e le banche popolari, essa è una questione così vitale, e l'onorevole ministro

lo sa, che non posso dispensarmi dal domandargli ancora qualche spiegazione.

Il ministro delle finanze, in seguito alle disposizioni date dal suo discastero, e forse in seguito alle interrogazioni che io ho fatto ai ministri precedenti, ha creduto di emanare recentemente una circolare nella quale dimostra tutta la sua buona volontà di definire una buona volta questa questione e di chiarire se o meno gli assegni debbano o non debbano pagare l'imposta delle cambiali.

Io ho lodato questa sua circolare, appunto perchè con essa l'onorevole ministro ha dimostrato l'intenzione, ripeto, di terminare cotesta questione che si agita da lungo tempo e che ha impedito, come impedisce, i rapporti tra banche e banche, tra casse di risparmio ed altri istituti di credito. Ma, intendiamoci bene, onorevole ministro. Ella dice che per l'articolo 339 del Codice di commercio se vi è preventivo deposito di somme o apertura di credito antecedente all'emissione dell'assegno, l'assegno è validamente emesso con bollo da 10 centesimi. Ma che cosa avviene? Che per stabilire se questa apertura di credito c'è, gli agenti finanziari credono di aver diritto di vedere: primo, da qual contratto dipenda questa apertura di credito; secondo, di poter sindacare quanto meglio credono, se l'apertura di credito esiste; e quindi le casse di risparmio e le banche popolari, per non essere assoggettati continuamente a queste investigazioni degli agenti finanziari, hanno abbandonato ed abbandonano, non ostante la circolare ministeriale, queste aperture di credito, che erano di così grande giovamento alle transazioni ed al commercio.

Non posso nascondere che l'essersi nel Codice di commercio messa dopo le parole: *assegno bancario*, fra parentesi la parola *chèque*, ha fatto nascere molta confusione fra le due operazioni di corrispondenza; perchè, mentre lo *chèque* è uno strumento girabile, che può facilmente trarre in inganno colui a favore del quale è intestato, perchè potrebbe non essere coperto dalla somma disponibile presso il trattario, ed ingannare quindi anche i giranti; l'assegno bancario è un vero banco giro, cioè l'ordine semplice di pagamento ad un terzo, mediante l'intermediario, che è quello che riceve l'assegno bancario. Si è quindi per lo stesso Codice di commercio generata la confusione fra questi due istru-